

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "A.E.L. ONLUS
ASSOCIAZIONE PER GLI EMOFILICI DEL LAZIO"

Il giorno **18 maggio 2019 alle ore 11.00**, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto di cui all'art 6, si è riunita, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Omissis;
- 2) **Approvazione nuovo statuto;**
- 3) Omissis
- 4) Omissis
- 5) Omissis
- 6) Omissis

Il Presidente Borrelli Ernesto, constatata la presenza di tanti soci quanti utili per raggiungere il quorum costitutivo per deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare come previsto dall'art 16 dello statuto sociale sull'ordine del giorno.

Alle ore 11.30 Il Presidente, dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig Mattiacci Fernando.

- 1) Omissis;
- 2) **Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 con conseguente modifica della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017;**

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al D.Lgvs 117/2017 che determinano l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme entro il termine del 03 agosto 2019 altresì relaziona con riguardo alle conseguenze per l'associazione relative al regime giuridico di cui al D.Lgvs 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura.

Il Presidente invita la consulente Margherita Castegnaro, esperta del terzo settore, a illustrare i termini di adeguamento dello statuto alla nuova normativa del CTS all'assemblea.

Prende la parola la signora Castegnaro che informa l'assemblea a riguardo:

La riforma del Terzo Settore L.106/2016, attuata con l'emanazione del CTS D.Lgs 117/2017 chiama la nostra associazione ONLUS a compiere scelte strategiche fondamentali per il suo futuro.

La disciplina delle ONLUS cesserà di esistere a partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva l'operatività del Registro Unico Terzo Settore RUNTS. La ONLUS è tenuta ad effettuare gli adeguamenti necessari al proprio statuto subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art 104 c.2 del CTS. Infatti le clausole statutarie dello statuto vigente, rese necessarie dalla normativa ONLUS, diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS e cesseranno di essere efficaci dal medesimo termine dal quale inizieranno la loro validità le nuove clausole.

L'Associazione è già iscritta all'Albo Regione Lazio nel Registro del Volontariato come Organizzazione di Volontariato e soddisfa il requisito di iscrizione al RUNTS come da art. 101 comma 3 del CTS.



Dallo studio dell'attuale statuto e dell'attività esercitata dall'Associazione si conferma che sono stati verificati i requisiti oggettivi di cui al CTS art 4 c.1 e soggettivi di cui al CTS all'art 5 e conferma che l'associazione già soddisfa la qualifica di ETS perchè annoverata nella sezione delle ODV Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Lazio.

L'organizzazione è un'associazione che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o principale di attività di cui all'art 5 del CTS prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'art. 101 comma 2 del CTS assegna alle Odv il termine del 03/08/2019 al fine di apportare allo statuto le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla novella legislativa, attraverso peraltro lo strumento dell'assemblea ordinaria.

Nell'adeguamento dello Statuto Sociale, si suggerisce all'assemblea di adottare una tecnica redazionale portando in approvazione lo statuto aggiornato alle regole del CTS
Tale statuto consente di applicare le norme previgenti Odv, per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione al Registro Regionale, e prevede la validità dei patti adeguati al D.lgs 117/2017 con le nuove disposizioni del CTS ex art 101 comma 2 e 3; per la trasmigrazione nel RUNTS.

L'assemblea ringrazia la signora Castegnaro per l'intervento e riprende la parola il Presidente.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la nuova denominazione sociale spendendo l'acronimo di Organizzazione di Volontariato ODV: **"A.E.L. ODV - ASSOCIAZIONE EMOFILICI LAZIO"**.

Dopo un breve dibattito, convenuto sulla congruità dell'adeguamento dello statuto, sulla tecnica redazionale illustrata dal Presidente, l'assemblea delibera con voto unanime:
l'adeguamento dello Statuto Sociale al CTS di cui D.lgs 117/2017 con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo ODV "A.E.L. ODV - ASSOCIAZIONE EMOFILICI LAZIO".

Le norme statutarie adeguate ed approvate vengono allegate al verbale sotto la lettera "A" a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà entro 20 giorni alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente **Ufficio del Registro** chiarendo che la registrazione è esente dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo e dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla **Agenzie delle Entrate** della variazione della denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV **"A.E.L. ODV - ASSOCIAZIONE EMOFILICI LAZIO"** entro i termini di 30 giorni, e provvederà altresì al deposito del nuovo statuto in Regione Lazio.

L'assemblea investe l'organo amministrativo di ogni potere per il perfezionamento dei documenti per il deposito dello statuto adeguato presso l'Albo tenuto in Regione Lazio attraverso ARTES e del




perfezionamento per la trasmigrazione presso il RUNTS, una volta istituito e operativo, curandone ogni adempimento previsto dalla legge, utile e necessario al corretto inquadramento di qualifica dell'associazione nella sezione ODV presso la Regione Lazio e presso il RUNTS.


- 3) Omissis
- 4) Omissis
- 5) Omissis
- 6) Omissis

Alle ore 13.40 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il segretario
Mattiacci Fernando



Il Presidente
Borrelli Ernesto



ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCI UMANI
NOSTRA LEADER ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCI UMANI
SEZIONE ODV - ROMA
06 811.2019

Assemblea n. 7603 del 3 GENNAIO 2019

Il segretario
Mattiacci Fernando

Il segretario


ALLEGATO "A"
STATUTO ADEGUATO AL D.LGS 117/2017

"A.E.L. ODV - ASSOCIAZIONE EMOFILICI LAZIO"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato che assume la denominazione di **"A.E.L. ODV - ASSOCIAZIONE EMOFILICI LAZIO"**, Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

Art. 2 - SEDE

L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Roma alla Via Fratelli Ruspoli, 2 – 00198. L'Organizzazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Lazio.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Organizzazione è illimitata

Art. 4 – FINALITÀ

L'Organizzazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art 5 CTS prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Organizzazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Art. 5 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Organizzazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera u) Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Organizzazione quindi potrà arrecare benefici a persone svantaggiate e ai loro familiari, in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali e famigliari e potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Fornire assistenza ai malati di Emofilia e di Coagulopatie croniche all'interno ed all'esterno delle strutture sanitarie al fine di migliorarne la qualità della vita in ogni suo aspetto:
- Promuovere la costituzione di centri per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e l'assistenza degli ammalati di cui sopra
- Promuovere lo studio e la soluzione di problemi medici e sociale degli ammalati di emofilia e di coagulopatie croniche
- Stabilire rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, aventi le stesse ed analoghe finalità
- Predisporre ed erogare servizi o prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona malata di emofilia e di coagulopatie croniche incontra nel corso della sua vita.
- Promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e prevenire le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale
- Promuovere l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate anche con disabilità grave e prive del sostegno familiare.
- Promuovere la progettualità del "dopo di noi" Legge 112/2016;

L'Organizzazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, sponsorizzazioni, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

Per le attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Organizzazione potrà realizzare raccolta di fondi di cui all'articolo 7 CTS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Organizzazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Organizzazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

L'Organizzazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, potrà acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.

L'organizzazione potrà partecipare o concorrere alla costituzione di altre ETS, di fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

Art. 6 - SOCI

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti, che, mosse da spirito di solidarietà e condividendo gli scopi associativi, aderiscono volontariamente all'Organizzazione.

Il numero degli iscritti all'Organizzazione è illimitato.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato che deve contenere i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa;
- Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Organizzazione ovvero altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'Organizzazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione. Sarà discrezione del Consiglio Direttivo determinare eventualmente un contributo da versare a sostegno dell'attività sociale.

I sostenitori dell'Associazione hanno i diritti di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali e di essere informati sulle attività dell'Organizzazione.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

La qualifica di Socio si perde per:

- RECESSO;
- ESCLUSIONE
- DECESSO

Recesso

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Organizzazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Organizzazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Organizzazione. Il ricorso

verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

La qualifica di socio altresì si perde automaticamente per il mancato pagamento della quota associativa dovuta per due annualità consecutive.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (se previsto);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2398 c,2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Organizzazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino avere la maggiore età, iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annua.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Organizzazione e con la pubblicazione sul sito internet.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Organizzazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e designa direttamente la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo e revisori;
- c) approva il bilancio/bilancio sociale/rendiconto;
- d) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- g) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- i) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- j) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o allo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- l) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o allo statuto alla sua competenza.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione, la fusione, scissione, trasformazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 c.c..

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Art 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo può cooptare altri tre membri in qualità di esperti, questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il presidente è designato direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consenta al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri del Consiglio Direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo:

- esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- formula e redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- delibera l'esclusione dei soci;
- determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'Organizzazione;
- redige e approva bozze il bilancio/ rendiconto annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- cura gli affari di ordine amministrativo e la gestione di tutti i beni;
- redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Organizzazione;
- istituisce comitati di lavoro e di esperti;

- individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti e, se assenti, con cooptazione fino al 1/3 del Consiglio, con ratifica alla prima assemblea.

I membri così designati dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa ad almeno tre riunioni consiglieri, senza giustificato motivo, decade dalla sua carica.

Art 10 – IL PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO -TESORIERE

La carica di Presidente è designata direttamente dall'Assemblea.

Le altre cariche sono elette in seno ai membri del Consiglio nominati dall'Assemblea.

In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.

Art. 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Organizzazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Organizzazione.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E'composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Organizzazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Organizzazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati
- donazione e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività raccolta fondi
- entrate attività di cui art 6 del CTS
- entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compatibile con le disposizione di cui D.Lgvs 117/2017;

Art. 14 – RISORSE UMANE

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 15 – DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPIEGO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo; salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO- RENDICONTO DI CASSA / BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Organizzazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 del CTS e al registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, del CTS l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Art. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto all'articolo 8.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Organizzazione, tra i componenti degli organi dell'Organizzazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.

Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 20 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo l'articolo 9 del Codice del Terzo settore: il patrimonio residuo é devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi.

Letto e approvato dall'Assemblea dei Soci
Roma, 18 maggio 2019

Luca Baldi
Roberto...